

# ORDINANZA MUNICIPALE

## CONCERNENTE LA SORVEGLIANZA MEDIANTE L'USO DI VIDEOCAMERE

---

Risoluzione municipale no. 174/2014, del 24 febbraio 2014

Il Municipio, richiamati gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale, 23 a 26 del Regolamento d'applicazione della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali, del 9 marzo 1987,

### **d e c r e t a:**

#### **Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione**

1. La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante l'uso di videocamere.
2. La videosorveglianza può essere eseguita su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Gamberogno, nei luoghi sensibili e necessitanti di sorveglianza, stabiliti dal Municipio.

#### **Art. 2 Scopo della videosorveglianza**

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Essa è intesa segnatamente a:
  - a) garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la quiete, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta dei rifiuti, ecc.);
  - b) proteggere le persone da aggressioni e da molestie;
  - c) prevenire i danneggiamenti.

**Art. 3 Utilizzazione**

1. Il Municipio decide l'utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza nel rispetto della sfera segreta delle persone, che non deve essere sorvegliata (art. 179quater CPS).
2. La videosorveglianza deve essere visibile; il servizio responsabile, lo scopo e la base legale della videosorveglianza sono indicati nel luogo sorvegliato con appositi cartelli.
3. Il Municipio può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le apparecchiature necessarie.
4. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

**Art. 4 Registrazione**

1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
2. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare le infrazioni.
3. Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente il diritto civile, il diritto amministrativo o il diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità di cui all'art. 5.

**Art. 5 Comunicazione delle registrazioni**

1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto ai seguenti organismi:
  - a) Autorità competenti per il perseguimento penale;
  - b) Autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Comune di Gambarogno presenta una denuncia o presso le quali fa valere diritti.
3. La comunicazione delle registrazioni ad un'Autorità ai sensi del cpv. 2 è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile.

**Art. 6 Protezione dei dati**

1. Il Municipio, tramite i servizi amministrativi e i funzionari a ciò preposti, prende tutte le misure necessarie volte a impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione delle registrazioni da parte di terzi non autorizzati.
2. Non sono considerati terzi la polizia intercomunale e il personale da essa designato.
3. Per il resto si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

**Art. 7 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

**Art. 8 Pubblicazione**

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 cpv. 2 LOC e dei disposti della LPAmM a decorrere dal 26 febbraio 2014.

**Art. 9 Norme di diritto**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

**PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco**



**Tiziano Ponti**

**Il Segretario**



**Alberto Codirolli**